



**COMUNE DI OTRANTO**  
**Provincia di Lecce**

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI  
SERVIZI LEGALI  
A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE**

## **ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Otranto degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto i servizi legali di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 2 Istituzione dell'albo speciale degli avvocati patrocinatori del Comune**

Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito apposito albo aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali, secondo le modalità di seguito descritte.

L'Albo è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

### **Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale - Superiore delle Acque pubbliche e Corte dei Conti.

### **Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

### **Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO**

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale Civile Sezione Lavoro - Corte di Appello Sezione Lavoro - Cassazione Civile Sezione Lavoro.

### **Sezione D - CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie di Primo e Secondo grado – Cassazione

### **Sezione E - CONTENZIOSO PENALE**

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

L'iscrizione nell'albo avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

In via di prima attuazione l'iscrizione all'albo sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Affari Generali, di Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente e da comunicare ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Lecce.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto albo sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, nel mese di gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute nel corso dell'anno precedente.

I nominativi dei professionisti richiedenti ritenuti idonei sono inseriti nell'albo.

L'albo potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di

servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso resta impregiudicata la valutazione dell'Amministrazione circa l'insussistenza di conflitto di interesse tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, e non è sufficiente a costituire espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

In via eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'albo per giudizi di rilevante importanza o complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

### **ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'albo**

Nell'albo possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
- Assenza di conflitto di interessi con l'Ente ai sensi delle disposizioni del Codice di Deontologia Forense e di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio dell'Ente medesimo;
- non avere in corso, al momento dell'iscrizione, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Otranto.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'albo, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, devono darne immediata comunicazione e saranno immediatamente cancellati dall'Albo.

### **ART. 4 Iscrizione all'Albo**

L'iscrizione all'albo ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione di **una sola sezione** dell'albo a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

Nella domanda, i professionisti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
- n. codice fiscale e n. partita I.V.A.;
- il possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 3;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- indicazione della sezione dell'albo a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

Alla domanda, il professionista deve allegare:

- a) il curriculum vitae e professionale con indicazione di ogni elemento utile ad attestare l'esperienza e/o la specializzazione nella materia della specifica sezione dell'albo a cui si chiede l'iscrizione;

- b) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- c) fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato dal professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

## **ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo**

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Deliberazione della Giunta Comunale su relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

Il Responsabile del Settore AA.GG. adotta una propria determinazione, nella quale si da conto, d'intesa con il Sindaco ovvero il Legale Rappresentante dell'ente, delle modalità d'individuazione della scelta del nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. Il predetto Responsabile provvede, altresì, all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti criteri:

- rotazione
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico.

Sono fatti comunque salvi i casi in cui eccezionali, specifiche e motivate esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà sottoscrivere apposito disciplinare d'incarico, di cui al successivo art. 6.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

Non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'affidamento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

## **ART. 6 Condizioni**

Il disciplinare di incarico dovrà espressamente contenere:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale, che viene determinato con riferimento ai parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014 applicati e ridotti nelle misure di cui al successivo articolo 7;

- c) obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto (eventuale);
- d) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- e) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere nonché di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito e di coltivare tentativi di composizione bonaria della vertenza;
- f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- h) obbligo di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- i) obbligo di curare, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso addecezione delle spese non imponibili, l'attività di recupero del credito per l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte sia stata condannata;
- l) la facoltà di revoca dell'incarico da parte dell'Amministrazione.

#### **ART. 7 Corrispettivo per l'incarico**

Relativamente ai **giudizi in materia civile, amministrativa, lavoristica e tributaria** il corrispettivo del professionista sarà determinato assumendo quale valore di partenza il relativo parametro di cui alle tabelle forensi vigenti al momento del conferimento dell'incarico, **nella misura prevista per i minimi**, applicando le riduzioni secondo le percentuali di seguito indicate:

- del 30% per cause di valore sino ad € 5.200,00;**
- del 50% per cause di valore da € 5.200,01 a € 10.000,00;**
- del 40% per cause di valore da € 10.000,01 a € 26.000,00;**
- del 40% per cause di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00;**
- del 60% per cause di valore superiore ad € 52.000,00;**

- del 60% per cause di valore indeterminabile di bassa difficoltà;**
- del 50% per cause di valore indeterminabile di media difficoltà;**
- del 40% per cause di valore indeterminabile di alta difficoltà.**
- del 40% per cause di valore indeterminabile di particolare importanza;**

Relativamente ai **giudizi in materia penale** il corrispettivo del professionista sarà determinato assumendo quale valore di partenza il relativo parametro di cui alle tabelle forensi vigenti al momento del conferimento dell'incarico, **nella misura prevista per i minimi con la riduzione del 30%**.

**Esclusivamente per Cause dinanzi al giudice di pace**, il corrispettivo del professionista sarà determinato assumendo quale valore il relativo parametro di cui alla tabella di seguito indicata:

- € 400,00 per cause di valore sino ad € 1.000,00;**
- € 700,00 per cause di valore da € 1.000,01 a € 3.000,00;**
- € 1.000,00 per cause di valore da € 3.000,01 a € 5.000,00;**
- € 2.000,00 per cause di valore da € 5.000,01 a € 20.000,00.**

I compensi come sopra individuati sono da liquidarsi secondo le fasi effettivamente svolte.

Per le opposizioni a sanzioni amministrative in appello, il compenso verrà determinato tenendo conto dell'importo della sanzione.

Detti compensi si intendono al netto di I.V.A., CAP e spese documentate e sono comprensivi di ritenuta d'acconto.

Per l'attività prestata dal legale incaricato nei giudizi iniziati ma non compiuti, per qualsiasi causa ovvero quando il legale receda dal mandato, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta sino alla cessazione dell'attività, secondo le fasi desunte dalla tariffa professionale di cui al D.M. 55/2014, applicando le riduzioni percentuali previste nel presente articolo.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è direttamente dovuto dall'Ente al professionista nei limiti di quanto convenzionalmente pattuito nel disciplinare di incarico.

La corresponsione delle eventuali maggiori somme derivanti da una liquidazione giudiziale delle spese legali più favorevole di quella pattuita, resta subordinata all'effettivo recupero dell'intero credito.

Pertanto, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso ad eccezione delle spese non imponibili, l'attività di recupero crediti per l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata.

Il professionista, al momento della sottoscrizione del disciplinare di incarico, formulerà rinuncia nei confronti dell'Ente alle maggiori somme che non dovessero essere effettivamente recuperate.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato che provvederà a sua cura e spese in ordine alle predette incombenze.

Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in una pluralità di giudizi inerenti alla medesima situazione di fatto e di diritto, il compenso verrà computato in maniera unica ed omnicomprensiva tenendo conto del valore complessivo del giudizio.

Su richiesta del professionista potrà essere corrisposto un anticipo non superiore al 50% della somma riportata nel disciplinare, relativa ai compensi professionali. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale o parziale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

## **ART. 8 Cancellazione dall'elenco**

E' disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano rispettato gli obblighi discendenti dalla convenzione;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

## **ART. 9 Registro**

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, nel conferimento degli incarichi, è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Settore Affari Generali.

## **ART. 10 Pubblicità**

L'Albo dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni e dalle norme vigenti nonché da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione all'albo, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (sistema PERLA PA), qualora ne ricorrano le condizioni.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs.196/2003 (e s.m.i.).

## **Art. 11 Trattamento dei dati personali**

Le attività di trattamento svolte in esecuzione del presente Regolamento devono avvenire nel rispetto dei principi e delle cautele previste dal Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (e s.m.i.).

Le attività del presente Regolamento si fondano sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 del Reg. UE 2016/679 e, in particolare, sul principio di liceità in base al quale il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché il trattamento avviene sulla base di una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico di cui è investita l'Amministrazione, in ossequio al disposto di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) e all'art. 9, paragrafo 2, lett. g), del Reg. UE 2016/679. Il Comune di Otranto e i professionisti esterni all'Amministrazione agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali degli Interessati, ai fini dell'esecuzione degli incarichi affidati. Il Comune di Otranto, al momento della creazione dell'Albo dei professionisti e/o dell'affidamento degli incarichi legali, rende disponibile sul proprio sito istituzionale l'informativa completa in ordine al trattamento dei dati, oltre che negli appositi moduli messi a disposizione dal Settore Affari Generali.

## **ART. 12 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

## **ART. 13 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione.